

TI_GERICHTE 52.2021.388 vom 16. März 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-03-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2021.388

FR: TI_GERICHTE 52.2021.388 du 16 mars 2023

IT: TI_GERICHTE 52.2021.388 del 16 marzo 2023

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (dal 30 aprile 2021 rinominata legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione [LALSI; RL 143.100]). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 LPAm, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). 2. 2.1. Il ricorrente, come dinnanzi al Consiglio di Stato, lamenta anche in questa sede la violazione del suo diritto di essere sentito. Tale rimprovero va esaminato preliminarmente, poiché quanto da esso invocato costituisce una garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 124 V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b). 2.2. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Tale norma - applicabile anche ai procedimenti in materia di diritto degli stranieri - assicura alla parte interessata il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e le garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1, 120 Ib 379, 118 Ia 17; Ulrich Häfelin/Georg Müller/ Felix Uhlmann , Allgemeines Verwaltungsrechts, VII ed., Zurigo 2016, pag. 219 n. 1001 segg.; Ben jamin Schindler in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer AuG, Berna 2010, n. 17 ad art. 96 e nota a piè di pagina n. 64). 2.3. In concreto, l'insorgente critica innanzitutto l'Autorità dipartimentale per non avere preso pienamente in considerazione gli scritti prodotti il 17 luglio 2019 (mutamento dell'attività della società: non più impresa edile ma di consulenza) e 20 gennaio 2020 (richiesta di proroga del termine da parte del suo patrocinatore per formulare osservazioni) e le osservazioni del 28 febbraio 2020 volte a dimostrare l'esistenza di un'attività reale ed effettiva su un cantiere (con cui è stato spiegato il riorientamento del profilo d'azione della società e la nuova attività intrapresa dal ricorrente quale consulente con verifica dei costi di operazioni edili come quella in corso di realizzazione a _____). Benché occorra convenire con l'insorgente che l'Autorità dipartimentale non ha menzionato tutta la documentazione che il ricorrente gli aveva trasmesso, la Sezione della popolazione ne ha comunque tenuto conto visto che nella decisione impugnata ha ritenuto che le osservazioni formulate dall'interessato, dopo avergli

prospettato il rifiuto di rilasciargli il permesso, e che fanno riferimento ai suoi precedenti scritti, non fossero tali da impedire il diniego dell'autorizzazione richiesta. Oltre a ciò, bisogna in ogni caso considerare che anche qualora si volesse ammettere una violazione del suo diritto di essere sentito, tale vizio sarebbe già stato sanato dinnanzi al Consiglio di Stato che, come il Tribunale cantonale amministrativo, è un'autorità dotata di pieno potere cognitivo (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2b ad art. 61 e rif.) . In effetti con il ricorso presentato in quella sede, RI 1 ha potuto prendere diffusamente posizione sui motivi che hanno portato la Sezione della popolazione a negargli l'autorizzazione richiesta. Per quanto riguarda i mezzi di prova offerti dinnanzi al Consiglio di Stato cui quest'ultimo non ha dato seguito, il Governo ha ben spiegato come l'audizione del ricorrente, l'interrogatorio dei testi citati nell'allegato di ricorso e il sopralluogo richiesto non apparivano indispensabili ai fini del presente giudizio in quanto non avrebbero potuto fornire elementi determinanti che già non risultavano dagli atti e dal complemento di informazioni richiesto in quella sede. L'Esecutivo cantonale ha altresì ricordato come nell'ambito della procedura amministrativa, retta dal principio inquisitorio, l'Autorità sia legittimata a procedere al cosiddetto “apprezzamento anticipato delle prove” e possa quindi rinunciare ad assumere quei mezzi il cui presumibile risultato non porterebbe a nessun nuovo chiarimento. Mezzi di prova, che peraltro l'insorgente non ha più fatto valere dinnanzi al Tribunale. 2.4. Su questo punto il gravame deve quindi essere respinto in quanto manifestamente infondato. 3. 3.1. L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (attualmente Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. Il ricorrente , cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, può quindi prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per svolgere un'attività lucrativa dipendente in Svizzera. 3.2. Giusta l'art. 6 par. 1 allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore a un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi. Il lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante, soggiunge il paragrafo 2 della medesima disposizione, riceve una carta di soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di lavoro. Al lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata non superiore a tre mesi non occorre una carta di soggiorno. L'art. 7 par. 1 allegato I ALC definisce il lavoratore dipendente frontaliero un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio, di norma, ogni giorno o almeno una volta alla settimana. I lavoratori frontalieri, soggiunge il paragrafo 2 di detta norma, non hanno bisogno del rilascio di una carta di soggiorno. Tuttavia, l'Autorità competente dello Stato d'impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero dipendente una carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell'impiego, se questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno. Tale carta viene rinnovata per almeno cinque anni purché il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare un'attività economica. L'art. 7 par. 3

allegato I ALC prevede che la carta speciale è valida per tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata. I lavoratori dipendenti frontalieri beneficiano della mobilità professionale e geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante (cfr. art. 8 par. 1 allegato I ALC; DTF 135 II 128 consid. 2. 4). La mobilità professionale comprende il cambiamento di datore di lavoro, di impiego, di professione e il passaggio da un'attività dipendente a un'attività autonoma. La mobilità geografica comprende il cambiamento di luogo di lavoro e di soggiorno (cfr. art. 8 par. 2 allegato I ALC). Secondo l'art. 4 cpv. 3 OLCP, il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS vale in tutta la Svizzera. 3.3. I lavoratori dipendenti al beneficio di permessi per frontalieri devono essere distinti dai lavoratori distaccati da prestatori di servizi stranieri. In virtù dell'art. 5 par. 1 ALC in relazione con gli art. 17 segg. allegato I ALC, un prestatore di servizi con sede sul territorio dell'Unione europea beneficia del diritto di fornire sul territorio svizzero un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. Quale prestatore di servizi, una società con sede sul territorio di una parte contraente può di principio impiegare come lavoratori distaccati i propri lavoratori dipendenti per una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di un'altra parte contraente (cfr. art. 17 segg. allegato I ALC; cfr. STF 2C_912/2018 del 9 gennaio 2020 consid. 2.1, in: RtiD II-2020 pag. 336 segg.). Sulla base della riserva di cui all'art. 22 par.

E. 2

allegato I ALC, che mira ad ovviare ai rischi di dumping salariale e sociale che possono essere causati dal distacco di lavoratori in Svizzera da parte di prestatori di servizi europei, il legislatore svizzero ha adottato, a titolo di misure di accompagnamento, la legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (legge sui lavoratori distaccati, LDist [RS 823.20]; cfr. DTF 140 II 447 consid. 4.3 e 4.6; 143 II 102 consid.

E. 2.1

e 2.2; STF 2C_51/2019 del 12 marzo 2021 consid. 3 destinata a pubblicazione; 2C_912/2018, citata, consid. 2. 1). Essa disciplina le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, affinché, per un periodo limitato, forniscano una prestazione lavorativa per conto o sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con il destinatario della prestazione (art. 1 cpv. 1 lett. a LDist); lavorino in una succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro (art. 1 cpv. 1 lett. b LDist). 3.4. 3.4.1. La Segreteria di Stato della migrazione SEM ha emanato delle istruzioni concernenti l'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (Istruzioni OLCP). Per quanto riguarda l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera, queste di rettifiche prevedono che qualora cittadini di Stati UE/AELS presentino domanda per ottenere un permesso di dimora (L o B UE/AELS) o per confinanti (G UE/AELS) si dovrà - tra l'altro - controllare attentamente che il datore di lavoro eserciti veramente in Svizzera un'attività reale, effettiva e duratura. Può infatti accadere che un'impresa proveniente dallo spazio UE/AELS apra una filiale in Svizzera (ditta "bucallettere") al solo scopo di eludere le restrizioni imposte dall'ALC sulle prestazioni di servizi transfrontaliere (al massimo 90 giorni per anno civile). In questo caso, l'Autorità cantonale competente deve controllare se l'impresa con sede in Svizzera disponga di un'infrastruttura (team direttivo, uffici, macchinari, materiali ecc.) tale da far desumere che l'impresa in questione svolga effettivamente l'attività notificata. Se così non fosse, ai lavoratori interessati non potrà essere rilasciato alcun permesso per

un'assunzione d'impiego in Svizzera. Il cittadino UE/AELS dovrà in tal caso essere rinvio alla procedura applicabile ai prestatori di servizi distaccati (OLCP-01/2022, n. 4.2.1 pag. 36, cfr. pure nota n. 63 a piè di pagina). In effetti, anche se l'impresa dispone di una propria personalità giuridica nel nostro Paese, non è possibile consentire che le restrizioni previste per i lavoratori distaccati vengano eluse, facendo credere che si tratti di un'assunzione d'impiego allorquando la persona esercitante l'attività lucrativa dipende in realtà da un datore di lavoro straniero. Visto che l'assunzione di un impiego presume che l'impresa con sede in Svizzera eserciti un'attività reale e duratura, quanto indicato dalla SEM deve valere anche per i lavoratori frontalieri che richiedono un permesso G allo scopo di esercitare un'attività lucrativa presso un datore di lavoro nel nostro Paese.

3.4.2. Analogamente alle ordinanze amministrative, che hanno lo scopo di garantire un'interpretazione uniforme e rispettosa della parità di trattamento delle leggi e delle ordinanze da parte dell'amministrazione, tali istruzioni si rivolgono innanzitutto alle autorità amministrative (cfr. DTF 146 I 105 consid. 4.1). Anche se esse non sono di principio vincolanti per le autorità giudiziarie, nella misura in cui sono conformi al diritto, il Tribunale federale non si scosta dalle stesse senza validi motivi se il loro contenuto generale e astratto consente nel singolo caso un'interpretazione adatta ed equa delle disposizioni legali determinanti, concretizzandole in modo convincente (DTF 146 I 105 consid. 4.1 e rinvii; STF 2C_399/2020 del 28 dicembre 2020 consid. 6.3).

3.4.3. Un recapito "bucallettere" si caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l'assenza di importanti infrastrutture nel luogo di sede. Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un recapito postale presso uno studio legale o fiduciario che si occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti altrove, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (STF 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.2, 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 2; CDT n. 80.2017.54 del 30 marzo 2018 consid. 1.3 con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).

3.5. L'art. 23 cpv. 1 OLCP sancisce che i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, quelli di dimora UE/AELS e quelli per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempiute le condizioni per il loro rilascio. Anche in relazione all'applicazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone sono riservati i casi di abuso di diritto, in presenza del quale il permesso può essere negato, non rinnovato o revocato (STF 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 6.3 e rinvii, 2C_472/2019 del 9 agosto 2019 consid. 5, 2C_968/2017 del 15 ottobre 2018 consid. 3, 2C_71/2016 del 14 novembre 2016 consid. 3.4). Secondo la giurisprudenza, è questo il caso quando è data una serie di circostanze oggettive da cui risulta che, malgrado un rispetto formale delle condizioni previste dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, l'obiettivo perseguito attraverso la concessione di un determinato permesso non viene raggiunto, poiché la persona che vi si richiama mira in realtà a tutt'altro (DTF 139 II 393 consid. 2.1, 136 II 177 consid. 3.2.3, 130 II 113 consid. 9 seg.; STF 2C_1041/2019, citata, consid. 6.3 e rinvii).

4. 4.1. Come accennato in narrativa, RI 1 ha ottenuto un permesso per confinanti UE/AELS il 3 ottobre 2014 nel Cantone dei Grigioni per lavorare in qualità di dirigente per la _____. SA che, quando aveva sede a _____ e successivamente a _____, aveva quale scopo: l'esercizio di un'impresa generale di costruzioni, l'assunzione di ogni genere di appalti nell'edilizia, la realizzazione di ammodernamenti, ristrutturazioni e bonifiche del suolo; la direzione dei lavori, la realizzazione di progetti di ingegneria e di

architettura; la gestione e l'intermediazione nel settore immobiliare; l'import export di materiali e componenti edili; la promozione, la commercializzazione, la gestione, la rappresentanza ed intermediazione di beni e servizi e la partecipazione a società di diritto elvetico ed estero sia per conto proprio che di terzi, sia in Svizzera che all'estero. Dopo che il 27 marzo 2017, l'UCIAML non l'aveva riconosciuta quale datrice di lavoro ai sensi della legislazione in materia di diritto degli stranieri, il 31 gennaio 2018 la _____ SA ha trasferito la propria sede legale ed operativa in via _____ a _____, precisando che l'attività che avrebbe esercitato in Ticino sarebbe stata limitata inizialmente all'analisi e allo studio di preventivi, alla ricerca di fornitori e al controllo lavori, tralasciando tutta la parte operativa legata alla costruzione/ristrutturazione di stabili, non essendo in quel momento strutturata per poter rendere questa tipologia di interventi. Il 25 maggio 2018 ha quindi modificato lo scopo sociale nei seguenti termini: lo studio e la consulenza in materia di preventivi edili, l'import & export di materiali edili, con la possibilità di partecipare in società svizzere o estere, nonché effettuare ogni attività che sia correlata con lo scopo sociale o che sia utile per il conseguimento dello stesso. Il 18 giugno 2018 RI 1 ha quindi chiesto il rilascio di un permesso per frontalieri "G" UE/AELS per lavorare al 50%, con una retribuzione di fr. 2'000.- lordi mensili, in qualità di consulente per la _____ SA a partire dall'11 giugno 2018. 4.2. Il 16 giugno 2020 la Sezione della popolazione ha deciso di non rilasciargli il permesso richiesto, ritenendo che la _____ SA di _____ non potesse essere riconosciuta quale datrice di lavoro ai sensi della legislazione sulle persone straniere, con la conseguenza che l'interessato non poteva prevalersi della qualità di lavoratore UE/AELS, le condizioni per il rilascio del permesso per confinanti UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera non essendo state rispettate. Decisione, questa, che il 18 agosto 2021 Consiglio di Stato ha tutelato dopo avere considerato che la società era stata costituita per aggirare il nostro ordinamento giuridico ed eludere le norme sulla libera circolazione delle persone e quelle sui lavoratori distaccati in quanto, malgrado il cambiamento dello scopo sociale avvenuto nel mese di giugno 2018 e nonostante non avesse necessità di un magazzino poiché non si rivolgeva a nessun fornitore, dal profilo operativo la _____ SA si poggiava sulla ditta individuale italiana RI 1. 4.3. Sulla base degli accertamenti predisposti dall'UIL - riassunti nel relativo rapporto dell'11 dicembre 2019 - e della documentazione acquisita, il 16 giugno 2020 l'Autorità dipartimentale ha rilevato che: la _____ SA non disponeva di uffici propri, ma aveva la propria sede a Locarno dove aveva locato unicamente una scrivania all'interno della fiduciaria _____ che gestiva la parte amministrativa, e non era già stata riconosciuta dal Canton Grigioni come datrice di lavoro ai sensi della legislazione sugli stranieri; il direttore _____ non aveva mai ricevuto alcun compenso e ricopriva la carica di amministratore unico della _____; _____ aveva - tra l'altro - dichiarato di non essersi mai occupato di nulla nelle sue vesti di amministratore unico della _____ SA senza percepire retribuzioni o emolumenti; RI 1 era l'unico dipendente e svolgeva la propria attività unicamente presso clienti, disponendo in Italia di una partita IVA personale ed esercitando in qualità di consulente in ambito immobiliare. Dal canto suo il Governo ha accertato in fase istruttoria che il 20 aprile 2017 RI 1 aveva iniziato un'attività lucrativa indipendente in Italia concernente la consulenza immobiliare sotto la ditta individuale RI 1, costituita nel corso della procedura di concordato preventivo afferente alla _____ S.p.A, mentre per la sua attività lucrativa dipendente svolta in Svizzera con una retribuzione di fr. 2'000.- lordi mensili a decorrere dall'11 giugno 2018 quale consulente immobiliare, il 15 giugno 2021 gli era stato corrisposto un salario di fr. 8'575.50 e il 28 giugno successivo

di fr. 1'715.10, versati soltanto dopo la formale richiesta rivoltagli l'11 giugno 2021 dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato di produrre i relativi conteggi emessi dal 2019 fino a quel momento. L'Esecutivo cantonale ha altresì rilevato che la _____ SA non risultava pubblicizzata, fosse anche soltanto mediante l'indicazione di un recapito telefonico, e come dal 2019 fino al momento del giudizio governativo del 18 agosto 2021, ovvero in 2 anni e mezzo di esercizio, avesse emesso soltanto 8 fatture indirizzate a due clienti esteri e a un solo cliente elvetico. A comprova che la ditta individuale estera dell'insorgente e la _____ SA operavano nel medesimo settore, il Consiglio di Stato ha sottolineato come il contratto di consulenza professionale, concluso con la _____ Srl il 25 marzo 2019, facesse riferimento allo stesso numero IVA della ditta individuale estera dell'insorgente (_____), il cui mandato era stato trasferito il 27 marzo 2020 alla _____ SA, come ammesso dallo stesso ricorrente.

4.4. Alla luce di quanto precede bisogna ammettere che, come nella precedente occasione che aveva portato il 27 marzo 2017 l'UCIAML a non riconoscerla quale datrice di lavoro ai sensi della legislazione in materia di diritto degli stranieri, la _____ SA persiste a non avere una propria operatività effettiva nonostante il cambiamento dello scopo sociale, di modo che non sono rispettate le condizioni per il rilascio di un permesso di lavoro per frontalieri UE/AELS al ricorrente. In effetti, la _____ SA e la ditta individuale RI 1, costituita nel corso della procedura di concordato preventivo afferente alla _____ S.p.A. e che ha iniziato l'attività il 20 aprile 2017, operano nello stesso settore. Eloquente il fatto che il contratto di consulenza professionale, concluso con la _____ Srl il 25 marzo 2019, faccia riferimento allo stesso numero IVA della ditta individuale estera dell'insorgente (_____), il cui mandato è stato trasferito il 27 marzo 2020 alla _____ SA, la quale non è pubblicizzata. Del resto, è il ricorrente stesso ad affermare che parte di queste attività sono state via via trasferite alla _____ SA per favorirne lo sviluppo (ricorso ad 26 pag. 7). Non consente di sostenibilmente ritenere che _____ SA eserciti in modo durevole un'attività reale ed effettiva, distinta da quella italiana, l'argomento secondo cui il ricorrente avrebbe, in un certo senso, lavorato parzialmente a credito senza stipendio dal 2019 all'estate del 2021, vista la scarsità di entrate dell'azienda, investendo il suo tempo per dare tempo al suo datore di lavoro di consolidarsi. Come ha osservato il Dipartimento, risulta assai anomalo che a un dipendente non venga versato regolarmente il suo salario, ma solo dopo diverso tempo. Del resto, l'unica infrastruttura di cui dispone nel nostro Paese la _____ SA, priva di un servizio di segretariato integrato e che si avvale per la gestione contabile e amministrativa della _____, è costituita da una scrivania all'interno dell'ufficio della fiduciaria. Oltre a ciò, essa ha emesso soltanto otto fatture in due anni e mezzo di esercizio, indirizzate a due clienti esteri e a un solo cliente svizzero. Ora, anche se si volesse ammettere che la ditta sarebbe una start-up e che soltanto durante la procedura avrebbe iniziato ad incassare i proventi più sostanziosi dall'attività presso un cantiere di _____, un periodo di decollo per una nuova azienda di due anni e mezzo appare invero oltremodo assai lungo, ritenuto pure che proprio nella fase iniziale un'azienda necessita di ben determinate azioni pubblicitarie per farsi conoscere sul territorio, e questo indipendentemente o meno dall'incertezza dell'ottenimento del permesso al suo dipendente. Permesso, peraltro, che giova ricordarlo, ha valore meramente dichiarativo nel caso, come in concreto, di cittadini stranieri che possono prevalersi dell'ALC.

4.5. Ne discende che l'esistenza delle condizioni per il riconoscimento di un diritto di soggiorno in Svizzera al fine dell'esercizio di un'attività economica, reale ed effettiva in relazione all'attività in seno alla _____ SA, di cui il ricorrente è il solo dipendente (e, dal 22 dicembre 2022,

amministratore unico della stessa, come risulta da un'ispezione d'ufficio dell'estratto cantonale del registro di commercio), non è quindi data. È pertanto a giusta ragione che l'Autorità dipartimentale non ha rilasciato all'insorgente un permesso per frontalieri per lavorare per una ditta svizzera, che non ha però una propria operatività effettiva. 5. 5.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque integralmente respinto. 5.2. La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAm. Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 1'200.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
Il vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.